

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Numero causa	Riferimenti normativi	Fatto	Principi giuridici
<p>1. Numero causa: c 9 -74 Sentenza della CGUE del 3 luglio 1974.</p> <p>Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte dal Bayerisches Verwaltungsgericht (terza sezione)</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Regolamento 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, Articolo 12, n. 1*; *Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Testo rilevante ai fini del SEE.</p> <p><u>Diritto Nazionale(tedesco):</u> Legge bavarese sui sussidi scolastici.</p>	<p>L'attore, cittadino italiano e figlio di un lavoratore italiano già occupato nella Repubblica Federale Tedesca, frequentava, nel 1972, corsi di insegnamento secondario in una scuola di Monaco, dalla quale reclamava un sussidio pari a 70 DM mensili, previsto dalla summenzionata legge sui sussidi scolastici. Il sussidio gli veniva negato sulla base del fatto che spetterebbe solo ai cittadini tedeschi, agli apolidi ed ai profughi politici.</p>	<p>Benché, a norma del trattato, il settore dell'istruzione e della preparazione professionale non rientri, di per sé stesso, nella competenza delle istituzioni comunitarie, ciò non significa che l'esercizio dei poteri conferiti alla Comunità debba essere, in qualche modo, limitato quando possa avere ripercussioni sui provvedimenti adottati nel settore in questione.</p> <p>Il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità, che siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni d'integrazione della famiglia nella società del paese ospitante.</p> <p>L'art. 12 del regolamento n. 1612/68, benché spetti alle autorità competenti in virtù del diritto interno il compito di stabilire le condizioni ivi contemplate, queste vanno tuttavia applicate indiscriminatamente nei confronti tanto dei figli dei cittadini del paese ospitante, quanto dei figli dei lavoratori provenienti da un altro Stato membro.</p>

<p>2. Numero causa: C-152/82 Sentenza della CGUE del 13 luglio 1983. Domanda pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE dal Juge de paix del quarto cantone di Bruxelles</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Articolo 7; Articolo 48; Articolo 49; Regolamento del Consiglio (CEE) 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, modificato dal regolamento del Consiglio (CEE) 9 febbraio 1976, n. 312, Articolo 12; Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, Articolo 12; Articolo 13, secondo comma; Decisione del 2 Aprile 1963, n. 63/266 che stabilisce i principi generali per l'attuazione di una politica comune di preparazione professionale.</p>	<p>La Sig.ra Forcheri è residente in Belgio ed è coniuge di un dipendente della Commissione delle Comunità Europea che presta servizio a Bruxelles. La Sig.ra Forcheri ha seguito un corso di istruzione triennale tra il 1979 e il 1981, per il quale ha dovuto versare una tassa d'iscrizione (minerval), dalla quale risultano essere esenti i cittadini belgi, francesi, lussemburghesi e i figli e coniugi di lavoratori e funzionari stranieri residenti in Belgio che versano le imposte all'erario belga. Viene considerato che la Sig.ra Forcheri non rientra in nessuna delle suddette eccezioni.</p>	<p>Quando uno stato membro organizza dei corsi d'insegnamento riguardanti in particolare la preparazione professionale, esigere una tassa d'iscrizione dal cittadino di un altro stato membro, lecitamente residente nel primo stato membro, che non viene riscossa a carico dei propri cittadini costituisce una discriminazione a causa della cittadinanza, vietata dall'art. 7 del trattato.</p>
<p>3. Numero causa: C-293/83 Sentenza della CGUE del 13 febbraio 1985 Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal presidente del Tribunal de première instance di Liegi</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Art. 7; Art. 59; Art. 128; <u>Diritto Nazionale(belga):</u> Legge del 29 Maggio 1959 che modifica talune disposizioni della normativa sull'insegnamento (Moniteur belge del 19 giugno 1959), Articolo 12. Leggi sul bilancio della pubblica istruzione a partire dall'anno scolastico 1976/77 secondo cui ogni anno il ministro è autorizzato ad istituire una tassa scolastica per gli alunni e studenti stranieri i cui genitori non sono residenti nel Belgio e che frequentano un istituto di istruzione statale o sovvenzionato dallo Stato di grado prescolastico, elementare,</p>	<p>La Sig.na Gravier, cittadina francese si reca in Belgio nel 1982 per studiare fumettistica presso l'Academie Royale des Beaux Arts e chiede di essere esonerata dalla tassa scolastica per quell'anno. La sua domanda viene respinta sulla base del fatto che ogni studente straniero deve sapere che gli studi non sono gratuiti e che è prevista una tassa scolastica.</p>	<p>L'imposizione di una tassa d'iscrizione o una tassa scolastica in capo ai soli studenti, cittadini di altri Stati membri, per poter accedere ai corsi di formazione professionale costituisce una discriminazione in base alla cittadinanza, vietata dall'art. 7 del trattato. La nozione di formazione professionale comprende l'insegnamento impartito da un istituto superiore d'istruzione artistica, qualora questo insegnamento prepari lo studente ad una qualificazione per una determinata professione, un determinato mestiere o una determinata attività ovvero gli conferisca la particolare idoneità ad</p>

	speciale, medio, superiore di tipo breve o di tipo lungo e tecnico del secondo e terzo livello; Circolare del 30 Giugno 1983, n. 83.24, basandosi sull'Articolo 15 della Legge finanziaria per l'anno 1983/84.		esercitare tale professione, tale mestiere o tale attività.
4. Numero causa: C-309/85 Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, del presidente del tribunal de première instance di Liegi Sentenza della CGUE del 2 febbraio 1988. Sentenza	<u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Articolo 7; <u>Diritto Nazionale(belga):</u> Legge del 21 Giugno 1985, relativa all'insegnamento: i minervals riscossi tra il primo settembre 1976 e il 31 dicembre 1984 non saranno affatto rimborsati, salvo quelli versati da allievi e studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità che abbiano frequentato corsi di preparazione professionale, i quali saranno rimborsati in forza di pronunce giurisdizionali emanate in esito ad un'azione di rimborso promossa dinanzi alla magistratura belga prima del 13 febbraio 1985, data della pronuncia della sentenza Gravier.	Gli attori, cittadini francesi, hanno compiuto studi secondari tecnici e professionali presso la sezione armaioli dell'Institut communal d'enseignement technique de la fine mécanique. Lo Stato belga ha rifiutato di rimborsare loro il minerval, non richiesto agli studenti belgi, che essi hanno pagato anteriormente al 13 gennaio 1985 (data della sentenza Gravier).	La portata dell'interpretazione dell'art. 7 del trattato CEE fornita dalla Corte nella sentenza 13 febbraio 1985, sentenza Gravier, non si limita alle domande di iscrizione ai corsi d'insegnamento professionale successive alla pronuncia di quella sentenza, ma vale del pari per il periodo anteriore a detta pronuncia.
5. Numero causa: C-24/86 Sentenza della CGUE 2 febbraio 1988 Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal de première instance di Liegi Sentenza	<u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Art. 7; Art. 128; Carta Sociale Europea, Articolo 10; <u>Diritto Nazionale(belga):</u> Legge del 21 Giugno 1985 relativa all'insegnamento: i minerval riscossi dal 1° settembre 1976 al 31 dicembre 1984 non saranno affatto rimborsati, salvo quelli corrisposti dagli scolari e studenti cittadini di uno Stato membro	Il Sig. Blaizot e gli altri attori nella causa principale, tutti cittadini francesi, hanno ottenuto un permesso di soggiorno per studenti universitari di veterinaria in Belgio ed hanno dovuto versare un minerval. A seguito della pronuncia della sentenza 293/83 (Gravier), essi hanno chiesto il rimborso delle somme versate.	La nozione di formazione professionale comprende l'insegnamento impartito da un istituto superiore d'istruzione artistica, qualora questo insegnamento prepari lo studente ad una qualificazione per una determinata professione, un determinato mestiere o una determinata attività ovvero gli conferisca la particolare idoneità ad

	<p>della Comunità che abbiano frequentato corsi di preparazione professionale, che saranno rimborsati in forza delle pronunzie giudiziarie emesse in esito ad un'azione di ripetizione esperita davanti al giudice prima del 13 febbraio 1985, data della pronunzia della sentenza Gravier summenzionata;</p>		<p>esercitare tale professione, tale mestiere o tale attività. Gli studi di veterinaria rientrano, quindi, nella nozione di formazione professionale, cosicché la sovrattassa d'iscrizione gravante sugli studenti cittadini di altri Stati membri che intendano iscriversi a questo ciclo di studi costituisce una discriminazione a motivo della cittadinanza, vietata dall'art. 7 del trattato CEE.</p>
<p>6. Numero causa: C-39/86 Sentenza della CGUE del 21 giugno 1988 Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte dal Verwaltungsgericht di Hannover</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Art. 7; Art. 48; Art. 49; Regolamento 1612/68, Articolo 7*; *Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Testo rilevante ai fini del SEE.</p> <p><u>Diritto Nazionale(tedesco):</u> Legge federale tedesca sulla promozione dell'istruzione.</p>	<p>Dal 1984, la Sig.ra Lair, cittadina francese, frequentava l'università studi di germanistica e romanistica in Germania. L'università di Hannover si rifiutava di concederle un sussidio per il mantenimento e la formazione sulla base del fatto che non aveva esercitato un'attività lavorativa nella Repubblica Federale di Germania per cinque anni.</p>	<p>I vantaggi che il Regolamento 1612/68 estende ai lavoratori cittadini di altri Stati membri sono tutti quelli che, connessi o meno ad un contratto di lavoro, sono generalmente riconosciuti ai lavoratori nazionali, in relazione, principalmente, alla loro qualifica obiettiva di lavoratori o al semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare pertanto atta a facilitare la loro mobilità all'interno della Comunità.</p> <p>Nel campo dei sussidi per l'istruzione universitaria, il nesso fra la condizione di lavoratore ed un sussidio per il mantenimento e la formazione, allo scopo di compiere studi universitari, presuppone una continuità fra l'attività lavorativa precedentemente svolta e gli studi intrapresi, nel senso che deve esistere una relazione fra l'oggetto degli studi e la precedente attività</p>

			<p>lavorativa. Detta condizione di continuità non può tuttavia essere richiesta nel caso di un lavoratore migrante, divenuto disoccupato non per sua volontà, e che sia costretto dalla situazione del mercato del lavoro ad operare una riconversione professionale in altro settore di attività.</p> <p>Gli Stati membri non possono subordinare unilateralmente la concessione dei vantaggi sociali, previsti dall'art. 7, n. 2, del Regolamento 1612/68, ad un certo periodo di attività lavorativa.</p>
<p>7. Numero causa: C- 197/86 Sentenza della CGUE del 21 giugno 1988. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Court of Session di Scozia.</p> <p>Sentenza</p>	<p>Diritto dell'Unione Europea: Trattato CEE, Articolo 7; Regolamento 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità, Art. 7 e Art. 12*. *Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Testo rilevante ai fini del SEE.</p>	<p>Il Sig. Brown, in possesso della cittadinanza francese e di quella britannica, conseguiva il diploma di maturità nel 1984 nel Regno Unito e, nello stesso anno, lavorava per un'impresa di Edimburgo (apprendistato pre universitario nell'industria) e iniziava gli studi del corso di ingegneria elettrotecnica presso un'università inglese. Al Sig. Brown veniva negato dallo Scottish Education Department (SED) l'assegno di studio, il cui ammontare dipende dal reddito dei genitori.</p>	<p>Studi universitari che preparino ad un titolo per una professione, mestiere od attività specifica ovvero attribuiscono l'idoneità particolare all'esercizio della professione, mestiere od attività, rientrano nella formazione professionale. Le università non vanno considerate «scuole professionali» ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 1612/68.</p> <p>Solo in quanto un aiuto sia volto a coprire le spese d'iscrizione o altre spese, in particolare le tasse scolastiche, richieste per l'accesso all'insegnamento detto aiuto, costituendo una condizione d'accesso alla formazione professionale, rientra nel campo di applicazione del trattato CEE, e di conseguenza va applicato il divieto di</p>

			<p>discriminazioni fondate sulla cittadinanza.</p> <p>Il lavoratore, cittadino di un altro Stato membro, che sia entrato in un rapporto di lavoro per un periodo di otto mesi onde iniziare in seguito studi nello Stato ospitante nello stesso settore professionale e che non sarebbe stato assunto dal datore di lavoro se non fosse già stato ammesso all'università, non ha il diritto, a norma dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, di fruire per gli studi di un assegno versato a studenti cittadini dello Stato ospitante e destinato a provvedere al loro mantenimento.</p>
<p>8. Numero causa: C-263/86 Sentenza della CGUE del 27 settembre 1988. Domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta alla Corte dalla justice de paix del cantone di Neufchâteau (Belgio)</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Articolo 59 e seguenti; Trattato CEE, Articolo 128;</p>	<p>Il Sig. e la Sig.ra Humbel, cittadini francesi residenti in Lussemburgo, dove il Sig. Humbel lavora, hanno dovuto pagare il minerval per i corsi d'istruzione secondaria seguiti dal figlio in Belgio durante l'anno scolastico 1984-85 presso l'Institut d'enseignement général et technique de l'État di Libramont. Nell'anno in questione, il figlio dei Sig.ri Humbel ha seguito il secondo anno dell'orientamento, in cui non rientrano materie specificatamente professionali (che rientrano invece nel livello di determinazione).</p>	<p>Rientra nella definizione di istruzione professionale un corso annuale che prepara allo svolgimento di una professione, un mestiere od un'attività ovvero conferisca la particolare idoneità all'esercizio di tale professione, mestiere o attività. Ai sensi dell'art. 12 del regolamento del Consiglio del 15 ottobre 1968, il figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato. Tuttavia, la lettera dell'art. 12 del regolamento suddetto impone un</p>

			<p>obbligo solo allo Stato membro in cui risiede il lavoratore migrante. L'art. 12 del regolamento n. 1612/68 va interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro imponga un «minerval», come condizione per l'accesso all'insegnamento scolastico generale impartito sul proprio territorio, ai figli del lavoratore migrante che risiedono in un altro Stato membro, mentre lo stesso onere non viene posto a carico dei cittadini di questo altro Stato membro o residenti in tale stato membro.</p>
<p>9. Numero causa: C-235/87 Sentenza della CGUE del 27 settembre 1988. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal conseil d'état du royaume de Belgique.</p> <p>Sentenza</p> <p>Questa sentenza la eliminerai</p>	<p>Diritto dell'Unione Europea: Trattato CEE, Art. 7, Art. 48, Art. 59; Art. 60, Art. 128; Regolamento 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, Articolo 11*; *Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Testo rilevante ai fini del SEE.</p> <p>Diritto Belga: Accordo culturale stipulato il 24 settembre 1956 dal Regno del Belgio con la Repubblica federale di Germania (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite 263, n. 3766), art. 4: ciascuna delle parti contraenti « concederà a cittadini dell'altra parte</p>	<p>La Sig.na Matteucci, cittadina italiana nata in Belgio, dove il padre era stabilito e svolgeva un'attività dipendente, compiva tutti gli studi nel Belgio, ove insegnava ritmica dal 1983. La Sig.na Matteucci richiedeva una borsa per effettuare degli studi a Berlino onde perfezionare la propria preparazione come insegnante praticando il canto e l'espressione vocale. Nella domanda relativa alla borsa essa precisava che, una volta tornata nel Belgio, avrebbe voluto lavorare come insegnante di ritmica e di espressione corporea.</p>	<p>Se l'applicazione di una disposizione di diritto comunitario rischia di essere ostacolata da un provvedimento adottato in occasione dell'attuazione di una convenzione bilaterale, sia pure stipulata fuori del campo d'applicazione del trattato, gli Stati membri sono obbligati ad agevolare l'applicazione di detta disposizione e di assistere a tale scopo ogni altro Stato membro al quale il diritto comunitario imponga un obbligo. Il figlio del cittadino di uno Stato membro che svolga un'attività dipendente nel territorio di un altro Stato membro ha il diritto di accedere a sua volta a qualsiasi attività dipendente in detto territorio, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 1612/68. Dopo aver acceduto a dette attività dipendenti, il figlio del lavoratore migrante può valersi, in quanto lavoratore comunitario, del</p>

	borse destinate a consentire loro di iniziare o di continuare nell'altro paese studi o ricerche o anche di perfezionare la loro preparazione scientifica, culturale, artistica o tecnica ».		trattato e del regolamento n. 1612/68 in fatto di parità di trattamento dei lavoratori nazionali e dei lavoratori cittadini di altri Stati membri.
<p>10. Numero causa: C-389/87, C-390/87 Sentenza della Corte (sesta sezione) del 15 marzo 1989.</p> <p>Domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte dalla Commissie van Beroep Studiefinanciering.</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Articolo 48; Regolamento 1612/68, Articolo 12*; *Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Testo rilevante ai fini del SEE.</p>	<p>Lo studente Echternach e lo studente Moritz, cittadini tedeschi, proponevano ricorso contro il rifiuto delle autorità olandesi di concedere loro delle prestazioni relative al finanziamento dei loro studi nei Paesi Bassi. Tale rifiuto veniva motivato con il fatto che i due non rientrassero nella categoria degli studenti stranieri "equiparati" agli studenti olandesi.</p>	<p>Il cittadino di uno Stato membro, che svolga in un altro Stato membro un'attività disciplinata da uno speciale statuto di diritto internazionale dev'essere considerato lavoratore di uno Stato membro ai sensi dell'art. 48, nn. 1 e 2, del trattato e fruisce quindi, così come i suoi familiari, dei diritti e privilegi contemplati da queste disposizioni e da quelle del regolamento del Consiglio n. 1612/68.</p> <p>Affinché si possa verificare l'integrazione di un lavoratore nella vita sociale del paese ospitante, è indispensabile che il figlio del lavoratore comunitario abbia la possibilità di intraprendere studi di ogni livello in tale paese, com'è espressamente previsto dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68, al fine di portarli a termine con successo. Se il figlio di detto lavoratore non può, dopo il ritorno del padre nello Stato membro di origine, continuare qui i suoi studi a causa della mancanza di coordinamento dei titoli di studio e non può far altro che tornare a tale scopo nel paese in cui ha compiuto la sua precedente carriera scolastica,</p>

			<p>egli conserva la facoltà di far valere le disposizioni del diritto comunitario, in quanto « figlio del cittadino di uno Stato membro che sia o sia stato occupato nel territorio di un altro Stato membro », ai sensi del suddetto art. 12.</p> <p>Gli aiuti concessi per coprire le spese di studio e di mantenimento dello studente sono da considerare vantaggi sociali, cui i figli dei lavoratori comunitari hanno diritto alle stesse condizioni che valgono per i cittadini del paese ospitante.</p>
<p>11. Numero causa: C-308/89</p> <p>Sentenze della CGUE (Sesta Sezione) del 13 novembre 1990.</p> <p>Pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, dal Verwaltungsgericht di Darmstadt.</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Regolamento 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, Articolo 12*; *Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Testo rilevante ai fini del SEE.</p> <p><u>Diritto Nazionale (tedesco):</u> Legge federale sull'incentivazione dell'istruzione.</p>	<p>La sig.na di Leo, figlia di un lavoratore migrante italiano occupato da venticinque anni nella Repubblica federale di Germania, ha compiuto gli studi primari e secondari in Germania, ove ha la residenza principale. Dato il sistema del numero chiuso vigente nelle facoltà di medicina delle università tedesche, essa si iscriveva ad una facoltà di medicina italiana. Trattandosi quindi di sovvenzionare studi presso un'università italiana, il sussidio all'istruzione contemplato dalla legge tedesca le è stato negato, essendo concesso solo ai cittadini tedeschi, agli stranieri apolidi e agli stranieri che godono del diritto d'asilo.</p>	<p>L'art. 12 si riferisce non solo alle disposizioni relative all'ammissione propriamente detta, ma, in generale, a tutti i provvedimenti miranti a facilitare la frequenza dei corsi di insegnamento. Lo status di figlio di lavoratore comunitario implica in particolare il riconoscimento, da parte del diritto comunitario, della necessità che coloro che lo posseggono possano fruire degli aiuti statali per gli studi ai fini della loro integrazione nella vita sociale del paese ospitante. Ciò comporta che ai figli dei lavoratori comunitari spettano gli aiuti concessi per sopperire alle spese di studio e di mantenimento alle stesse condizioni previste per la concessione degli stessi vantaggi ai cittadini dello Stato ospitante.</p> <p>L'art. 12 non riguarda soltanto i casi di istruzione che si svolgono nel</p>

			paese ospitante. Infatti, la condizione di residenza, stabilita dal citato art. 12 del regolamento n. 1612/68 ha lo scopo di riservare la parità di trattamento, per quel che riguarda i vantaggi contemplati da detto articolo, ai soli figli dei lavoratori comunitari che risiedono nel paese che ospita i genitori. Essa non implica invece che il diritto alla parità di trattamento dipenda dal luogo in cui il figlio frequenta i corsi d'istruzione.
<p>12. Numero causa: C-357/89 Sentenza del 26 febbraio 1992. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep Studiefinanciering (Paesi Bassi)</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Art. 7; Art. 48; Art. 128; Regolamento 1612/68/CEE relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, Articolo 7, n. 2*; *Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Testo rilevante ai fini del SEE.</p> <p><u>Diritto Nazionale:</u> Legge olandese sul finanziamento degli studi del 24 Aprile 1986 (WSF);</p>	<p>La Sig.ra Raulin, cittadina francese, fissa nel 1985 la propria dimora nei Paesi Bassi, senza segnalarsi presso l'ufficio stranieri e senza ottenere un permesso di soggiorno. Nel 1986 essa stipula un contratto a chiamata per il lavoro di inserviente. Nello stesso anno, essa intraprende dei corsi di arti figurative a tempo pieno presso un'accademia olandese. La Sig.ra Raulin inoltra una domanda di finanziamento degli studi, la quale viene respinta sulla base del fatto che essa non può essere equiparata ad un cittadino olandese, non essendo in possesso del permesso di soggiorno.</p>	<p>Un cittadino di uno Stato membro ammesso a ricevere una formazione professionale in un altro Stato membro acquista, in forza del diritto comunitario, un diritto di soggiornare in quest'ultimo Stato per potervi ricevere la suddetta formazione e per il periodo di durata della stessa. Tale diritto può essere esercitato indipendentemente dal rilascio di un permesso di soggiorno da parte dello Stato membro ospitante. Il suddetto diritto di soggiorno può tuttavia essere subordinato a determinate condizioni in relazione alle quali non è operante il principio della parità di trattamento nell'accesso alla formazione professionale.</p>
<p>13. Numero causa: C-3/90 Sentenza della Corte del 26 febbraio 1992.</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Articolo 48; Regolamento 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori</p>	<p>La Sig.ra Bernini, cittadina italiana, risiedeva nei Paesi Bassi dall'età di due anni. Il padre della Sig.ra Bernini veniva considerato lavoratore migrante. Dopo aver frequentato i</p>	<p>Un sussidio per gli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori costituisce, per un lavoratore migrante, un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del</p>

<p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Bayerisches Landessozialgericht (Germania).</p> <p>Sentenza</p>	<p>all'interno della Comunità, Articolo 7, n. 2; Regolamento 1612/68, Articolo 12*; *Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Testo rilevante ai fini del SEE.</p>	<p>cicli scolastici primario e secondario e aver seguito un corso di formazione professionale nei Paesi Bassi, la Sig.ra Bernini iniziava studi di architettura presso un'università italiana e presentava una domanda di sussidio per gli studi a norma della WSF, che veniva rifiutata sulla base del fatto che ella non risiedeva nei Paesi Bassi.</p>	<p>regolamento n. 1612/68 quando il lavoratore continua a provvedere al sostentamento del figlio. In tal caso il figlio può avvalersi dell'art. 7, n. 2, per ottenere un sussidio per gli studi alle stesse condizioni che valgono per i figli dei lavoratori nazionali, ed in particolare senza che possa essergli imposta un'ulteriore condizione relativa alla sua residenza.</p>
<p>14. Numero causa: C-19/92 Sentenza della Corte del 31 marzo 1993. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Stoccarda (Repubblica federale di Germania)</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Titolo III - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali - Capo I, I lavoratori, Art. 48; Art. 52; <u>Diritto Nazionale (tedesco):</u> Legge tedesca 7 giugno 1939 relativa all'uso dei titoli universitari.</p>	<p>Nel 1988, il Sig. Kraus otteneva la laurea in diritto nella Repubblica Federale di Germania e un titolo universitario di Master of Laws nel Regno Unito. Il Sig. Kraus chiedeva se vi siano motivi per i quali il diploma conseguito nel Regno Unito non dovesse essere riconosciuto nella Repubblica Federale di Germania. Il ministero delle Scienze e delle Arti del Land Baden-Wurtemberg precisava che il diploma poteva essere utilizzato previa richiesta mediante l'apposito modulo ed accompagnata da una copia conforme del diploma. Il signor Kraus inviava copia conforme del diploma, ma si rifiutava di richiedere formalmente l'autorizzazione, non necessaria per l'uso di un diploma rilasciato da un istituto tedesco.</p>	<p>In mancanza di un'armonizzazione delle condizioni nelle quali il titolare di un diploma universitario post laurea può avvalersene negli Stati membri diversi da quello in cui il titolo è stato rilasciato, gli Stati membri restano, in linea di principio, competenti a definire le modalità alle quali subordinano l'uso dello stesso nel loro territorio. Il fatto che uno Stato membro istituisca una procedura di autorizzazione non è, di per sé, incompatibile con gli imperativi del diritto comunitario. Tuttavia, in osservanza del principio di proporzionalità, la normativa nazionale deve rispettare delle condizioni: a) Deve avere il solo scopo di verificare se il titolo sia stato regolarmente rilasciato; b) La procedura di autorizzazione deve essere facilmente accessibile e non deve essere condizionata a diritti</p>

			<p>amministrativi eccessivamente elevati;</p> <p>c)Ogni decisione delle autorità nazionali deve essere soggetta ad un gravame giurisdizionale che consenta di verificare la legittimità rispetto al diritto comunitario. L'interessato deve poter venire a conoscenza dei motivi della decisione adottata nei suoi confronti.</p> <p>d)Le pene applicate non possono risultare sproporzionate rispetto alla natura dell'infrazione.</p>
<p>15. Numero causa: C-47/93 Sentenza della Corte del 3 maggio 1994</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CEE, Articolo 5; Trattato CEE, Articolo 7; <u>Diritto Nazionale(belga):</u> Legge del 21 giugno 1985 sull'insegnamento, di esonerare dalla tassa di iscrizione per studenti stranieri (in prosieguo: il «minerval») i cittadini di altri Stati membri che si siano recati in Belgio al solo fine di frequentare corsi presso le università belghe, conferendo ai rettori delle università il potere di rifiutare l'iscrizione di detti studenti, Art. 16; Art. 59; Art. 63; Art. 69; Art. 71; Legge del 27 luglio 1971 sul finanziamento e sul controllo delle istituzioni universitarie, Art. 25, Art. 27. Regio decreto 31 marzo 1987, n. 543 (Moniteur belge 16 aprile 1987): lo Stato belga copra le spese ordinarie di funzionamento delle università, anche in ragione del numero di</p>	<p>La Commissione delle comunità europee propone un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio stia violando gli Articoli 5 e 7 del Trattato CEE. Il Regno del Belgio omette di esonerare dalla tassa di iscrizione per studenti stranieri (in prosieguo: il «minerval») i cittadini di altri Stati membri che si siano recati in Belgio al solo fine di frequentare corsi presso le università belghe, conferendo ai rettori delle università il potere di rifiutare l'iscrizione di detti studenti, limitando appositamente le possibilità di ottenere un rimborso del «minerval», indebitamente pagato alla luce del diritto comunitario, ai soli cittadini della Comunità che abbiano proposto un'azione giudiziaria anteriormente al 13 febbraio 1985, e facendo entrare in vigore le esenzioni accordate ai lavoratori e ai loro familiari, da un lato, e ai semplici studenti, dall'altro, aventi la</p>	<p>Omettendo, nella legge 21 giugno 1985 sull'insegnamento, di esentare dalla tassa di iscrizione per gli studenti stranieri, minerval, i cittadini degli altri Stati membri che si sono recati in Belgio al solo scopo di frequentare dei corsi nelle istituzioni universitarie belghe, conferendo ai rettori delle università il potere di rifiutare l'iscrizione di detti studenti, limitando appositamente le possibilità di ottenere il rimborso del minerval indebitamente versato alla luce del diritto comunitario ai soli cittadini comunitari che hanno promosso un'azione giudiziaria anteriormente al 13 febbraio 1985 e facendo entrare in vigore le esenzioni concesse ai lavoratori o ai loro congiunti cittadini di altri Stati membri il 1^a ottobre 1983, così come previsto dagli artt. 63 e 69 della citata legge, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi</p>

	<p>studenti, cittadini di uno Stato membro della Comunità, che iniziano in Belgio un anno di studi, a condizione che dimostrino di essere stati ammessi a seguire studi identici nel paese di cui sono cittadini e di aver colà pagato le corrispondenti tasse di iscrizione.</p>	<p>cittadinanza di altri Stati membri, rispettivamente, il 1 ottobre 1983, per quanto riguarda gli studi universitari, e il 1 gennaio 1985, per gli studi non universitari, così come previsto dagli artt. 63,69 e 71 della citata legge.</p>	<p>che gli incombono in virtù degli artt. 5 e 7 del Trattato CEE.</p>
<p>16. Numero causa:C-234/97</p> <p>Sentenza della Corte dell'8 luglio 1999.</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 234 CE), dal Juzgado de lo Social n. 4 di Madrid (Spagna)</p> <p>Sentenza</p> <p>SPOSTARE IN RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE</p>	<p>Diritto dell'Unione Europea: Trattato CE, Articolo 48; Direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni*. *Direttiva abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE). Direttiva 92/51/CE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale*. *Direttiva abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali Diritto Nazionale(spagnolo): Regio decreto 1° agosto 1985, n. 1432, come modificato dai regi decreti nn. 1142/96 e 2461/96, Articolo 1, n. 1: Il Prado è un ente autonomo a carattere amministrativo, collegato al ministero della Cultura e</p>	<p>La Sig.ra Fernandez de Bobadilla è in possesso di un titolo di Bachelor of Art in Storia dell'arte rilasciato da un'università americana e di un Master of Arts in restaurazione di opere d'arte conseguito nel Regno Unito.</p> <p>Nel 1988, il museo del Prado concludeva un contratto collettivo con i rappresentanti del personale in cui riservava il posto di restauratore a chi era in possesso di un titolo rilasciato dalla facoltà di belle arti, o di un titolo estero omologato dall'ente competente.</p> <p>Il Museo del Prado bandiva un concorso pubblico per ricoprire la posizione di restauratore, ma la candidatura della Sig.ra Fernandez de Bobadilla veniva respinta, poiché non soddisfaceva le condizioni del suddetto contratto in quanto, pur avendo richiesto l'omologazione del suo titolo di studio a quello spagnolo di restauratore, non aveva svolto, sino alla data di indizione del corso, le prove compensative stabilite dal Ministero dell'Istruzione.</p>	<p>Spetta alle autorità competenti dello Stato membro ospitante prendere in considerazione i diplomi, i certificati e gli altri titoli che l'interessato ha acquisito ai fini dell'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro procedendo ad un raffronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalle norme nazionali.</p> <p>Se nessuna procedura generale di omologazione è stata attuata o se tale procedura non era conforme al diritto comunitario, spetta all'ente pubblico che intende coprire un posto, verificare esso stesso se il diploma conseguito dal candidato in un altro Stato membro debba essere considerato equivalente al titolo richiesto.</p> <p>L'art. 48 non si oppone alle disposizioni di un contratto collettivo che si applica presso un ente pubblico di uno Stato membro le quali riservano il diritto di esercitare, nell'ambito di tale ente pubblico, una determinata professione che non è regolamentata solo a coloro che sono in possesso di un titolo rilasciato da</p>

	<p> dipendente direttamente dal ministro. Il Prado è dotato di personalità giuridica e di capacità di agire. Al tempo dei fatti di cui alla causa a qua, esso era disciplinato in particolare dalla legge sul regime giuridico degli enti statali autonomi nonché dalla normativa relativa ai musei di Stato.</p>		<p> un istituto di istruzione di tale Stato membro o di un titolo omologato. Le autorità di tale Stato membro o, in mancanza, l'ente pubblico stesso sono tuttavia tenuti ad esaminare in quale misura le conoscenze e qualificazioni attestate dal diploma acquisito dall'interessato corrispondano a quelle richieste dalla normativa dello Stato membro ospitante. Se la corrispondenza è solo parziale, spetta alle autorità nazionali o all'ente pubblico valutare se le conoscenze acquisite dall'interessato nell'ambito di un ciclo di studi o di un'esperienza pratica possano essere valide ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze non attestate dal diploma estero.</p>
<p>17. Numero Causa: C-337/97</p> <p>Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 giugno 1999</p> <p>Domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE), nonché dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Art. 48; Art. 52; Regolamento 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, Articolo 7*; *Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Testo rilevante ai fini del SEE</p> <p><u>Diritto Nazionale(belga):</u> Legge sul finanziamento degli studi (WSF)</p>	<p>La Sig.ra Meeusen, di nazionalità belga, iniziava gli studi in Belgio nel 1993. Il padre e la madre, entrambi di nazionalità belga e residenti in Belgio, erano rispettivamente direttore di una società con sede nei Paesi Bassi e impiegata presso la società medesima. Nel 1993 la Sig.ra Meeusen faceva domanda presso l'IBG ai fini del finanziamento degli studi. La richiesta veniva accolta e successivamente respinta, con ulteriore ingiunzione di rimborsare le somme già percepite.</p>	<p>L'art. 52 del Trattato garantisce il trattamento nazionale ai cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare un'attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro e vieta qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza che ostacoli l'accesso a tale attività o l'esercizio della stessa.</p> <p>Il figlio a carico di un cittadino di uno Stato membro, che svolga attività di lavoro autonomo in un altro Stato membro pur mantenendo la propria residenza nello Stato di cui sia cittadino, può ottenere il finanziamento dei propri studi alle stesse condizioni previste per i figli</p>

			dei cittadini dello Stato di stabilimento e, in particolare, senza che possa essere imposto un requisito supplementare relativo alla residenza del figlio medesimo.
<p>18. Numero Causa: C-224/98</p> <p>Sentenza della Corte dell'11 luglio 2002</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunal du travail de Liège (Belgio).</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Articolo 48; Regolamento 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità*; *Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Testo rilevante ai fini del SEE.</p> <p><u>Diritto Nazionale(belga):</u> La normativa belga prevede la concessione ai giovani che hanno appena terminato gli studi e che sono in cerca di prima occupazione di indennità di disoccupazione, designate con l'espressione «allocations d'attente» (indennità di disoccupazione giovanile). Tali indennità consentono ai beneficiari di essere considerati «chômeurs complets indemnisés» (soggetti totalmente disoccupati che godono della relativa indennità) ai sensi della regolamentazione in materia di impiego e di disoccupazione e aprono loro l'accesso a programmi speciali di avviamento al lavoro.</p>	<p>La Sig.ra D'Hoop, cittadina belga, otteneva nel 1991 il diploma di maturità francese, riconosciuto in Belgio equivalente al certificato omologato di insegnamento secondario superiore, accompagnato dal diploma omologato di idoneità all'accesso all'insegnamento superiore. La Sig.ra D'Hoop compiva studi universitari in Belgio fino al 1995 e chiedeva all'ONEM di beneficiare delle indennità di disoccupazione giovanile. La richiesta della Sig.ra D'Hoop veniva rifiutata sulla base del fatto che essa non soddisfaceva la condizione di cui all'Articolo 36, n. 1, primo comma, punto 2, lettera a) del Regio decreto 25 novembre 1991.</p>	<p>Il diritto comunitario osta a che uno Stato membro neghi ad un suo cittadino, studente in cerca di prima occupazione, la concessione di indennità di disoccupazione giovanile per il solo motivo che tale studente ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro.</p>

	<p>Regio decreto 25 novembre 1991, recante regolamentazione della disoccupazione.</p> <p>Regio decreto 13 dicembre 1996, Articolo 36, n. 1, primo comma, punto 2.</p>		
<p>19. Numero Causa: C-65/03 Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1 luglio 2004. Domanda di pronuncia di inadempimento promossa dalla Commissione europea contro il Regno del Belgio. Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Art. 12; Art. 149; Art. 150;</p> <p><u>Diritto Nazionale(belga):</u> Regio decreto 20 luglio 1971, che stabilisce le condizioni e la procedura di concessione dell'equivalenza dei diplomi e dei certificati di studi esteri. Decreto del governo della Comunità francese del 3 aprile 2003, che modifica il decreto del 1971. Decreto del governo della Comunità francese del 17 maggio 1999, che stabilisce l'equivalenza tra taluni titoli esteri che attestano il completamento di studi secondari ed il certificato omologato di insegnamento secondario superiore.</p>	<p>La Commissione avviava un procedimento per inadempimento contro il Regno del Belgio poiché riteneva che le disposizioni del decreto del 1971 che disciplinano il riconoscimento accademico dei titoli e dei diplomi attestanti il completamento di studi secondari e l'accesso agli studi superiori e universitari nella Comunità francese, fossero incompatibili con gli artt. 12 CE, 149 CE e 150 CE.</p>	<p>Il principio di parità di trattamento, del quale il divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità consacrato dall'art. 12, n. 1, CE, è specifica espressione, vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, produca in pratica lo stesso risultato.</p>
<p>20. Numero causa: c-147/03 Sentenza della CGUE del 7 luglio 2005 Ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE Art. 3, n. 1; Art. 12, primo comma; Art. 149, Art. 150;</p> <p><u>Diritto Nazionale(austriaca):</u> Legge sugli studi universitari (UniStG), Articolo 36 "Diploma speciale di maturità per accedere agli</p>	<p>La Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato i provvedimenti necessari a garantire che i titolari di diplomi d'istruzione secondaria conseguiti in altri Stati</p>	<p>Il principio della parità di trattamento vieta sia discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza sia qualsiasi altra forma dissimulata di discriminazione. La disparità di trattamento in parola può essere giustificata solo se basata su considerazioni oggettive,</p>

	<p>studi universitari”: Oltre ad essere in possesso di un diploma generale di maturità, gli studenti devono dimostrare di soddisfare le specifiche condizioni che consentono l'accesso diretto al corso di studi universitari prescelto stabilite dallo Stato che ha rilasciato il diploma.</p>	<p>membri possano accedere agli studi superiori e universitari che essa organizza alle stesse condizioni dei titolari di diplomi d'istruzione secondaria conseguiti in Austria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12 CE, 149 CE e 150 CE.</p>	<p>indipendenti dalla cittadinanza e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale. Un numero eccessivo di domande di accesso a determinate formazioni può trovare una soluzione nell'adottare provvedimenti specifici e non discriminatori, come la previsione di un esame di ammissione o il requisito di un punteggio minimo, salvaguardando l'Articolo 12 CE. Spetta alle autorità nazionali che intendono avvalersi di una deroga al principio fondamentale di libera circolazione provare che le loro normative sono necessarie e proporzionate all'obiettivo perseguito.</p>
<p>21. Numero Causa: C-209/03 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 marzo 2005 Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito). Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Articolo 12, primo comma; Art. 18, n. 1; Art. 149; Direttiva 90/364/CEE relativa al diritto di soggiorno, Art. 1, n. 1; Art. 3*; Direttiva 93/96/CEE, settimo considerando, Art. 1; Art. 3*; *Le direttive 90/364 e 93/96 sono state abrogate con effetto 30 aprile 2006 dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la quale, a norma del suo art. 40, deve essere trasposta dagli Stati membri entro il 30 aprile 2006.</p>	<p>Il Sig. Bidar, cittadino francese, entrava nel 1998 nel territorio del Regno Unito, abitava presso un parente e terminava gli studi secondari senza mai fare ricorso all'aiuto sociale. Nel 2001 egli iniziava studi di economia presso un'università Inglese. La richiesta del Sig. Bidar di aiuto economico a copertura delle spese di mantenimento, sotto forma di prestito studenti, veniva rifiutata sulla base del fatto che egli non era stabilmente residente nel Regno Unito.</p>	<p>L'Articolo 12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che concede agli studenti il diritto ad un aiuto a copertura delle spese di mantenimento solo se sono stabiliti nello Stato membro ospitante, escludendo così che un cittadino di un altro Stato membro ottenga, in quanto studente, lo status di persona stabilita anche se detto cittadino soggiorna legalmente ed ha svolto parte importante degli studi secondari nello Stato membro ospitante ed ha, di conseguenza, stabilito un legame effettivo con la società di tale Stato.</p>

	<p><u>Diritto Nazionale(Regno Unito):</u> In Inghilterra e nel Galles, l'aiuto economico di cui fruiscono gli studenti a copertura dei loro costi di mantenimento viene concesso conformemente alle Education (Student Support) Regulations 2001 Regolamento del 2001 in materia di insegnamento (sussidio finanziario concesso agli studenti).</p>		
<p>22. Numero causa: C-109/04 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2005. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania).</p> <p>Sentenza</p> <p>SPOSTARE IN RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Articolo 48; <u>Diritto Nazionale(tedesco):</u> Regolamento relativo alla concessione dell'indennità di dislocazione del Land Nordrhein-Westfalen del 29 aprile 1988, nella versione del 27 giugno 1994 applicabile alla presente fattispecie, art. 7, n. 4, quarto e quinto comma: in caso di pubblici dipendenti di nomina provvisoria che svolgono un periodo di tirocinio in una sede di loro libera scelta situata all'estero l'indennità giornaliera e l'indennità di pernottamento vengono calcolate soltanto nella misura corrispondente alle tariffe previste per gli spostamenti per servizio all'interno del territorio nazionale. Le spese di viaggio sostenute sono rimborsate soltanto fino all'importo necessario per il viaggio, con mezzi di trasporto regolari e nella classe più economica, fino al confine tedesco e ritorno.</p>	<p>Il Sig. Kranemann, cittadino tedesco, seguiva la formazione come praticante in uno studio legale di Londra nel 1995. Durante questo periodo otteneva dal Land Nordrhein-Westfalen, in aggiunta alla sua retribuzione come tirocinante, un'indennità per spese di dislocazione pari a DEM 1 686,68. La sua domanda mirante al rimborso delle spese per il viaggio di andata e ritorno dalla sua residenza di Aquisgrana (Germania) alla sede del suo tirocinio, nonché per un viaggio di ritorno alla sua residenza durante un fine settimana, veniva accolta solo per un importo di DEM 83,25.</p>	<p>Se un tirocinio nell'ambito di una formazione professionale si svolge secondo le modalità di un'attività retribuita reale ed effettiva, il fatto che tale tirocinio possa essere considerato come una preparazione pratica collegata all'esercizio vero e proprio dell'attività professionale non osta all'applicazione dell'art. 48 del Trattato.</p> <p>Un provvedimento che ostacola la libera circolazione dei lavoratori può essere ammesso solo se persegue un obiettivo legittimo compatibile con il Trattato ed è giustificato da motivi imperativi d'interesse generale. Ma in un caso del genere occorre inoltre che l'applicazione di un tale provvedimento sia atta a garantire il raggiungimento dello scopo che esso persegue e non vada oltre quanto necessario al raggiungimento di tale scopo.</p> <p>Motivi di natura economica non possono costituire motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una limitazione di una</p>

			libertà fondamentale garantita dal Trattato.
<p>23. Numero causa: C-158/07 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 novembre 2008.</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi).</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Trattato CE, Art. 12; Art. 18; Art. 39; Regolamento 1612/68, Articolo 7, n. 2*; *Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Testo rilevante ai fini del SEE. Regolamento 1251/70, Art. 2; Art. 7*; *Regolamento abrogato dal Regolamento (CE) n. 635/2006 della Commissione, del 25 aprile 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego Direttiva 93/96, Art. 1; Art. 3*; *La direttiva 93/96 è stata abrogata, con effetto dal 30 aprile 2006, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, la quale, in forza dell'art. 40, doveva essere trasposta dagli Stati membri entro il 30 aprile 2006.</p> <p><u>Diritto Nazionale(olandese):</u> Legge relativa al finanziamento degli studio del 2000 (Wet studiefinanciering 2000).</p>	<p>La Sig.ra Förster, cittadina tedesca, si stabiliva nel 2000 nei Paesi Bassi, dove frequentava un corso per diventare maestra elementare e successivamente un corso magistrale di pedagogia. La Sig.ra Förster esercitava dal 2002 al 2003 diverse attività di lavoro subordinato, che interrompeva nel giugno del 2003, sino all'anno successivo. L'IB-Groep concedeva alla Sig.ra Förster, sin dal 2000, una borsa di mantenimento, periodicamente prorogata, sulla base del fatto che esso riteneva che la Sig.ra Förster potesse essere considerata un "lavoratore" ai sensi dell'Articolo 39 CE. L'IB-Groep constatava che durante il 2003 la Sig.ra Förster non aveva svolto alcuna attività retribuita e di conseguenza annullava la decisione riguardante la borsa di mantenimento concessa durante quel periodo.</p>	<p>È legittimo per uno Stato membro concedere un aiuto a copertura delle spese di mantenimento di studenti solo a coloro che abbiano dato prova di un certo grado di integrazione nella società di tale Stato.</p> <p>L'esistenza di un certo grado di integrazione può essere considerata provata in seguito all'accertamento che lo studente di cui trattasi ha soggiornato per un certo periodo nello Stato membro ospitante.</p> <p>Per essere proporzionata, una condizione relativa alla residenza deve essere applicata dalle autorità nazionali sulla base di criteri chiari e conosciuti in anticipo.</p> <p>Uno studente cittadino di uno Stato membro, il quale si sia recato in un altro Stato membro per motivi di studio, può invocare l'art. 12, primo comma, CE al fine di ottenere una borsa di mantenimento una volta che ha soggiornato durante un certo periodo nello Stato membro ospitante. L'art. 12, primo comma, CE non osta all'applicazione, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri, di una condizione di precedente residenza di cinque anni.</p>

	Orientamenti sulla politica di controllo dei lavoratori migranti, in vigore il 23 marzo 2005.		
<p>24. Numero causa:C-73/08 Sentenza del 13 aprile 2010</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour constitutionnelle (Belgio) con decisione 14 febbraio 2008</p> <p>Sentenza</p>	<p><u>Diritto Internazionale:</u> Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 16 Dicembre 1966, Art. 2, n.2; Art. 13, n. 2, lettera c);</p> <p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, primo, terzo, ventesimo considerando; Art. 3, n. 1; Art. 24, n. 1;</p> <p><u>Diritto Nazionale(belga):</u> Secondo il decreto 16 giugno 2006, le università e gli istituti di istruzione superiore della Comunità francese sono tenuti a limitare, nel rispetto di talune modalità, il numero di studenti considerati non residenti in Belgio ai sensi del decreto medesimo alla data della loro iscrizione che possono iscriversi per la prima volta in uno dei nove corsi di formazione medica e paramedica di cui al decreto medesimo.</p>	<p>A seguito della constatazione di un sensibile aumento del numero di studenti provenienti da Stati membri diversi dal Regno del Belgio, la Comunità francese ha adottato il decreto del 16 giugno 2006 riguardante la limitazione del numero di studenti non residenti che possono iscriversi ad uno dei sopra menzionati corsi di formazione medica e paramedica. Atteso che il numero di studenti iscritti non residenti, ha oltrepassato il livello massimo stabilito dal decreto, gli istituti interessati hanno proceduto ad un'estrazione a sorte tra gli studenti di cui trattasi. Parte dei ricorrenti è formata da studenti e parte da insegnanti, i quali ritengono che l'applicazione del suddetto decreto costituisca una minaccia diretta per i loro posti di lavoro.</p>	<p>Gli artt. 18 TFUE e 21 TFUE ostano ad una normativa nazionale che limiti il numero di studenti non residenti che possono iscriversi per la prima volta in corsi di formazione medica e paramedica di istituti di istruzione superiore, salvo che il giudice del rinvio, in esito ad una valutazione di tutti i pertinenti elementi presentati dalle autorità competenti, non constati che tale normativa risulti giustificata con riguardo all'obiettivo della tutela della sanità pubblica. Le autorità competenti non possono invocare l'art. 13, n. 2, lett. c), del Patto qualora il giudice del rinvio accerti che il decreto 16 giugno 2006 non è compatibile con gli artt. 18 TFUE e 21 TFUE.</p>
<p>25. Numero Causa: C-542/09 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2012</p> <p>Ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto dalla</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> TFUE, Articolo 45; Regolamento 1612/68, Art. 7; Art. 12*; *Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) n. 492/2011 del</p>	<p>Nel 2007, la Commissione riceveva una denuncia riguardante la condizione di residenza prevista all'articolo 2.14, paragrafo 2, della Legge del 2000 sul finanziamento degli studi, in forza della quale, per</p>	<p>Spetta alle autorità nazionali, qualora adottino un provvedimento di deroga ad un principio sancito dal diritto dell'Unione, provare, caso per caso, che tale provvedimento sia idoneo a garantire la realizzazione</p>

<p>Commissione Europea al Regno dei Paesi Bassi</p> <p>Sentenza</p>	<p>Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Testo rilevante ai fini del SEE</p> <p><u>Diritto Nazionale(olandese):</u> Legge del 2000 sul finanziamento degli studi, che fissa le condizioni che consentono agli studenti di beneficiare di un finanziamento completo dei loro studi superiori se studiano nei Paesi Bassi.</p>	<p>beneficiare del finanziamento, lo studente dovrebbe, tra le altre condizioni, aver risieduto legalmente almeno tre anni nei Paesi Bassi nel corso dei sei anni precedenti la sua iscrizione per il compimento di studi superiori. La Commissione affermava che il requisito della residenza, in quanto si applica ai lavoratori migranti inclusi i lavoratori frontalieri e i loro familiari, era in contrasto con le disposizioni di diritto dell'Unione relative alla libera circolazione dei lavoratori.</p>	<p>dell'obiettivo invocato e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento. Le giustificazioni che possono essere adottate da uno Stato membro devono essere corredate di un'analisi dell'idoneità e della proporzionalità del provvedimento adottato dallo Stato medesimo, nonché da precisi elementi che consentano di avvalorarne il ragionamento.</p> <p>Il Regno dei Paesi Bassi, imponendo un requisito di residenza, consistente nella cosiddetta regola dei «3 anni su 6», ai lavoratori migranti e ai loro familiari al cui mantenimento essi continuano a provvedere, per permettere loro di ottenere il finanziamento degli studi superiori compiuti fuori dei Paesi Bassi, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 45 TFUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992.</p>
<p>26. Numero causa: C-13/17 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 aprile 2018.</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi</p>	<p><u>Diritto dell'Unione Europea:</u> Regolamento n. 1223/2009, che armonizza in modo esauriente le regole all'interno della Comunità al fine di creare un mercato interno dei prodotti cosmetici garantendo un</p>	<p>Il 4 settembre 2015, la FEBEA, organizzazione professionale che raggruppa oltre 300 imprese che operano nel settore della cosmetica, proponeva dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato), giudice del rinvio,</p>	<p>L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009 non contiene alcuna indicazione quanto al luogo di conseguimento dei diplomi o degli altri documenti attestanti la qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari</p>

<p>dell'articolo 267 TFUE, dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia).</p> <p>Sentenza</p>	<p>livello elevato di tutela della salute umana;</p> <p><u>Diritto Nazionale(francese):</u> Code de la santé publique (codice della sanità pubblica), come modificato dalla legge n. 2014-201, del 24 febbraio 2014. Decreto interministeriale del 25 febbraio 2015. Code de l'éducation (codice dell'educazione), articoli L. 613-3 e L. 613-4.</p>	<p>un ricorso diretto all'annullamento sia del decreto interministeriale del 25 febbraio 2015 sia della decisione del ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes (Ministro degli Affari sociali, della Sanità e dei Diritti delle donne), del 10 luglio 2015, che ha respinto il suo reclamo avverso detto decreto. A sostegno del proprio ricorso di annullamento, la FEBEA ha affermato che il suddetto decreto violava l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009 in quanto riconosceva l'equivalenza di corsi erogati all'interno dell'Unione, nello Spazio economico europeo (SEE) o nella Confederazione svizzera, mentre il riconoscimento dell'equivalenza dei corsi potrebbe riguardare unicamente diplomi ottenuti in Stati terzi.</p>	<p>teorici e pratici o di corsi riconosciuti equivalenti. Possono essere riconosciuti equivalenti a un tale corso universitario corsi erogati vuoi in Stati terzi vuoi negli Stati membri.</p>